Allegato C atto repertorio 290730/51012

STATUTO

della "Società di Mutuo Soccorso ed Istruzione degli Artisti ed Operai - ETS " di FOSSANO

****

TITOLO I :
DENOMINAZIONE - DURATA - SEDE - SCOPI.

Art. 1 Denominazione

È costituita in Fossano la società denominata "Società di Mutuo Soccorso ed Istruzione degli Artisti ed Operai - Ente del Terzo Settore", siglabile per brevità "S.O.M.S. - ETS" o "Società Operaia - ETS" o "Società degli Artisti ed Operai - ETS", fondata l' 8 giugno 1851.

L'integrazione automatica della denominazione sociale con la locuzione "Ente del Terzo settore" o l'acronimo ETS avrà luogo alla data di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

La società è disciplinata dalla Legge 15 aprile 1886, n. 3818 e successive modifiche ed integrazioni e dalle norme del codice civile, in quanto compatibili.

La Società inoltre acquisisce personalità giuridica, quale Società di Mutuo Soccorso ai sensi della citata legge 3818/1886, del d.lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore), del D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2 - Durata

La durata della Società è illimitata.

La Società può aderire e partecipare anche economicamente ad organismi che svolgono attività assistenziale, sociale, culturale o che si propongono comunque scopi ed attività affini a quelli esercitati dalla Società di mutuo soccorso stessa.

La "Società di Mutuo Soccorso ed Istruzione degli Artisti ed Operai - Ente del Terzo Settore" può partecipare ad organismi

consortili o altra S.O.M.S. - ETS ed affidare ad essi, con decisione dell'Assemblea dei soci, l'esplicazione di determinati servizi.

Art. 3 - Sede

La Società ha Sede legale nel fabbricato di proprietà in Via Roma 74 - Fossano.

Con delibera degli organi competenti, anche in relazione agli scopi che si prefigge di raggiungere, possono essere istituite sedi secondarie, uffici, comitati, nonchè altri organismi rappresentativi, anche al di fuori del Comune dove ha sede la Società, i cui compiti e funzioni sono disciplinati dal regolamento interno.

Art. 4 - Scopi, oggetto

La "Società di Mutuo Soccorso ed Istruzione degli Artisti ed Operai - ETS" ha per scopo l'unione, la fratellanza, il mutuo soccorso, l'istruzione, il benessere materiale e morale dei suoi soci.

Essa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata e di lucro, afferma i sentimenti di solidarietà di mutuo soccorso nelle forme e con le modalità consentite dalla Legge 15 aprile 1886 n. 3818, dal D.lgs 117/2017, dal D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105 e successive modifiche ed integrazioni e dal presente statuto ed opera nel rispetto di detti principi della mutualità, dello sviluppo della personalità umana e della tutela sociale per i diritti e per l'organizzazione dell'auto-aiuto tra i cittadini.

La "S.O.M.S. - ETS" ha lo scopo di erogare ai suoi associati assistenze previdenziali economiche e sanitarie ad integrazione delle prestazioni previste dalle vigenti legislazione in materia previdenziale e sanitaria, nei limiti e con le modalità stabilite dagli organi sociali.

La "S.O.M.S. - ETS" si propone, in coerenza con quanto previsto della Legge 3818/1886, dal d.lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e dal D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105, di:

a) diffondere, anche attraverso iniziative sociali e culturali e altre azioni idonee, il rafforzamento dei principi della mutualità ed i legami di solidarietà fra i soci nonchè fra questi ultimi ed altri cittadini;

b) erogare prestazioni di assistenza sanitaria e socio sanitaria, sia in forma indiretta mediante sussidi e rimborsi sia in forma diretta anche stipulando convenzioni con presidi e strutture sanitarie, sia pubbliche che private, nonchè potendo partecipare alla gestione di presidi e strutture sanitarie ed assistenziali in coerenza con le disposizioni di legge;

c) erogare agli associati assistenze economiche in caso di infortunio, invalidità e malattia;

d) erogare contributi economici e di servizi di assistenza ai soci in condizioni di disagio economico a seguito di perdita di fondi reddituali personali e familiari;

e) erogare sussidi economici alle famiglie dei soci defunti;

f) organizzare, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, tutte le iniziative atte ad elevare il benessere sociale, culturale e fisico dei soci e dei loro familiari;

g) svolgere anche altre attività secondarie e strumentali nei limiti e con le modalità previste dal d.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore), dal D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105 e dai relativi decreti attuativi e comunque ai sensi della normativa vigente.

h) svolgere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in favore degli associati.

In particolare sarà possibile:

- stabilire rapporti con organismi mutualistici e/o enti del terzo settore sia a livello locale, regionale, nazionale o internazionale;

- aderire e partecipare a consulte, consorzi, cooperative, imprese sociali, società ed enti pubblici e privati, ed in genere a tutte le iniziative operanti nel settore mutualistico e sanitario, purchè in coerenza con quanto previsto dalla Legge 3818/1886, dal d.lgs. 117/2017 e dal D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105.

- effettuare tutte le operazioni, anche di natura immobiliare, utili al conseguimento degli scopi societari purchè siano strumentali rispetto alle attività di cui all'oggetto sociale.

I rapporti mutualistici con i soci ed i loro familiari, nonchè con le altre società di mutuo soccorso o fondi sanitari integrativi ai sensi dell'art. 3 della legge 3818/1886 e successive modificazioni ed integrazioni, sono disciplinati da apposite deliberazioni del Consiglio di Amministrazione o da apposito regolamento, da approvare in sede assembleare, attraverso il quale sono stabiliti i limiti e le modalità di erogazione delle prestazioni da parte della Società, così come il versamento dei relativi contributi.

I regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

TITOLO II: SOCI

CAPO I - SOCI - RESPONSABILITA' REQUISITI - CONDIZIONI E PROCEDURA DI AMMISSIONE - OBBLIGHI.

Art. 5 - Soci

La Società si compone di un numero illimitato di Soci di ambo i sessi.

Possono essere soci tutte le persone fisiche di maggiore età che ne facciano richiesta e siano cittadini della Repubblica Italiana o cittadini stranieri residenti in Italia, nonchè persone giuridiche ed enti mutualistici secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.

I soci si impegnano alle contribuzioni necessarie e idonee al conseguimento degli scopi sociali, all'osservanza dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali.

I soci possono essere: soci ordinari, sostenitori e onorari.

Soci ordinari

Sono soci ordinari della Società coloro – persone fisiche o giuridiche - che intendono partecipare allo scambio mutualistico singolarmente o in forma collettiva in conformità e nei limiti di quanto previsto dalla Legge 3818/1886 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le persone giuridiche che possono divenire soci ordinari sono altre società di mutuo soccorso e i fondi sanitari.

L'ammissione a Socio è condizionata al versamento delle quote sociali previste dai regolamenti o deliberate dal Consiglio di amministrazione.

Coloro che desiderano diventare soci ordinari della Società devono presentare domanda al Consiglio di amministrazione specificando: cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale e ogni altra notizia richiesta dal Consiglio di amministrazione;

Il vincolo sociale può essere sospeso per morosità. Il regolamento stabilirà i criteri e le modalità con cui la sospensione opera.

Durante la sospensione del vincolo sociale l'interessato non può esercitare i diritti sociali derivanti dal presente Statuto.

I soci ordinari, secondo apposito Regolamento, possono essere suddivisi in categorie – con specifica denominazione - in funzione dei diversi diritti o delle diverse obbligazioni assunte verso la Società.

In caso di recesso, esclusione o morte del socio non si ha diritto al rimborso dei contributi e delle somme a qualunque titolo versate.

Soci sostenitori e onorari

Sono soci sostenitori della Società coloro, persone fisiche e giuridiche, nonchè enti pubblici e privati, a prescindere dall'eventuale rapporto di socio ordinario, che intendano sostenere l'attività della Società attraverso contributi di varia

natura.

Essi non fruiscono delle attività sociali in relazione al contributo di cui al precedente comma.

Sono soci onorari le persone fisiche e giuridiche che attraverso la loro azione hanno favorito in modo rilevante il perseguimento degli scopi della società; essi sono nominati in sede di assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

I soci sostenitori e onorari possono presenziare all'Assemblea senza diritto di voto.

Art. 6 - Modalità di richiesta di ammissione del Socio

Socio ordinario

Per essere ammesso a far parte della Società in qualità di Socio ordinario l'aspirante deve presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta su apposito modulo fornito dalla società facendola controfirmare da un Socio ordinario.

Con la firma della domanda il richiedente risponde dell'esattezza delle dichiarazioni fatte, sotto pena di esclusione dalla Società.

Art. 7 - Modalità di ammissione

Il Consiglio, esaminata la domanda di ammissione ed accertata l'esistenza dei requisiti richiesti dalla legge, dal presente Statuto e l'inesistenza di cause di incompatibilità, a maggioranza di voti delibera sull'accoglimento della domanda.

Nessuno può essere ammesso come socio ordinario prima degli anni diciotto compiuti.

La delibera di ammissione diventa operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che il richiedente abbia effettuato il versamento della quota sociale e della eventuale tassa di ammissione.

L'ammissione alla Società è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

In caso di rigetto della domanda di ammissione il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 - Diritti dei soci

I Soci hanno diritto a partecipare ed a votare nelle assemblee ed a quanto loro riconosciuto dalla legge e dal presente Statuto

Art. 9 - Doveri dei soci

I soci sono tenuti a:

a) rispettare lo Statuto della Società;

b) osservare le deliberazioni assunte dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;

c) versare la quota di iscrizione ed i contributi sociali, i premi ed i contributi così come determinati dal regolamento od in mancanza dal Consiglio di Amministrazione.

La quota associativa è annuale.

L'importo della quota associativa può essere aggiornato annualmente dal Consiglio di Amministrazione al quale spetta altresì la revisione periodica delle tasse di ammissione.

Le quote sociali sono nominative, intrasmissibili e non rivalutabili.

I soci morosi saranno dichiarati decaduti previo preavviso.

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art.10 - Delle elezioni - cariche dei soci

I soci Onorari ed i soci Sostenitori non potranno in alcun modo far parte del Consiglio di Amministrazione e non hanno diritto di voto nelle assemblee.

Possono tuttavia, in tali sedi, fare dichiarazioni e rilasciare pareri, ove richiesti, aventi carattere consultivo.

CAPO II - MODI DI SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO E CAUSE SOTTOSTANTI

Art. 11 - Recesso

Il Socio può recedere dalla Società. Esso deve farne richiesta entro e non oltre il 30 Settembre di ogni anno indirizzandola con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al Consiglio di Amministrazione della Società.

Il recesso ha efficacia con l'inizio dell'anno successivo e pertanto, fino a tale data, il Socio resta impegnato al pagamento del contributo. Se il Socio non esercita la facoltà del recesso con le formalità previste dal comma precedente, la sua iscrizione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Art. 12 - Esclusione

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione del

socio nei casi seguenti:

a) inadempienza o inosservanza, del socio, alle disposizioni del presente statuto, del regolamento sociale, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

b) morosità del socio nel pagamento delle quote sociali e nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società.

c) comportamenti del Socio dannosi in genere per la "S.O.M.S. - ETS" ed il suo funzionamento;

d) qualora il socio tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;

e) condanna con sentenza penale irrevocabile del socio per reati contro la persona o il patrimonio o a pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

12. 1 - Deliberazioni per Esclusione

Il socio in ritardo con il pagamento delle quote sociali annuali verrà sollecitato con idonea comunicazione, anche telefonica, ad eseguire il versamento entro e non oltre il mese di giugno di ciascun anno solare.

Qualora il sollecito non abbia esito positivo, il Consiglio di Amministrazione provvederà a deliberare la cancellazione del socio dal libro matricola. L'esclusione ha effetto dalla data della delibera ed avrà durata triennale.

12.2. - Controversie in materia di recesso ed esclusione

Le controversie che insorgessero tra i Soci e la Società in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione in tali materie, saranno sottoposte al giudizio di Conciliazione da proporsi presso la Camera Arbitrale del Piemonte o altro organismo di conciliazione autorizzato, come previsto dall'art 32 del presente Statuto.

I soci che intenderanno reclamare contro i menzionati provvedimenti del Consiglio di Amministrazione, potranno proporre istanza scritta all' organismo di conciliazione, nei modi

e termini previsti dal regolamento.

Art. 13 - Scioglimento del vincolo

I soci receduti o esclusi, o gli eredi del socio defunto, non hanno diritto ad alcun rimborso della quota versata e di quanto versato alla società.

I versamenti dei soci sono comunque a fondo perduto e in nessun caso, quindi nemmeno in caso di scioglimento della società né in caso di morte, recesso od esclusione dalla società, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla società.

TITOLO III :PATRIMONIO

CAPO I - COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 14 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della Società è costituito:

a) da beni mobili ed immobili quali risultano dal rendiconto approvato dai soci in Assemblea Ordinaria, nonchè dalle Riserve costituite a garanzia delle prestazioni e dal Fondo patrimoniale, cui affluiranno anche i contributi sociali non utilizzati a copertura delle prestazioni dovute ai Soci.

b) dalle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie;

c) dalle rimanenze diverse, dai beni mobili, dai crediti, dalle attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni e dalle disponibilità liquide, al netto delle passività diverse.

Le risorse sociali dovranno essere destinate secondo le deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

I soci non potranno, per nessun motivo, addivenire alla ripartizione del patrimonio sociale, nemmeno all'atto dello scioglimento dell'Ente.

In caso di scioglimento della Società, deliberato dall'Assemblea straordinaria, l'Assemblea medesima dovrà provvedere alla nomina di uno o più liquidatori stabilendone i poteri e l'intero

patrimonio sociale dovrà essere devoluto ad altre Società di mutuo soccorso o ai Fondi mutualistici di cui alla legge 59/92.

La società provvederà alle proprie necessità economiche e finanziarie:

a) con i proventi delle quote sociali di iscrizione e della eventuale tassa di ammissione;

b) con le rendite del patrimonio immobiliare;

c) con i contributi e le liberalità di Enti e privati;

d) con ogni altro provento non destinato ad aumentare il patrimonio, derivante da entrate per servizi eventualmente prestati dall'associazione.

Delle disponibilità liquide, una parte stabilita dal Consiglio resterà in cassa o sul conto c/c bancario della società allo scopo di far fronte alle spese di amministrazione dei vari fondi dell'ente, mentre l'altra sarà impiegata a cura del Consiglio in uno o più dei seguenti modi:

a) in titoli emessi o garantiti dallo Stato italiano;

b) in obbligazioni di istituti o di società nazionali di credito fondiario;

c) in deposito presso le casse postali di risparmio ordinario, di istituti bancari o finanziari di prim'ordine;

d) in tutte quelle operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie necessarie od utili al conseguimento dello scopo sociale;

Art. 15 - Esercizio finanziario

15.1 - L'esercizio inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

15.2 Il rendiconto, corredato da una relazione degli amministratori sull'andamento della gestione sociale e della relazione dell' organo di controllo, ove nominato, deve essere presentato all'approvazione dell'assemblea dei soci entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

Art. 16 - Rendiconto sociale

16.1 Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superassero i centomila euro annui la Società dovrà in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all'articolo 41 del D.Lgs. citato cui eventualmente aderiscano, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonchè agli associati.

Sono fatte salve le eventuali nuove normative in materia.

Il rendiconto deve constare di due parti: del conto rendite e spese e del conto patrimoniale.

Nel conto rendite sono annotati i contributi sociali e gli altri eventuali proventi.

Nel conto spese le prestazioni erogate, le spese generali e le altre previste dal presente statuto.

16.2 - Utili - Avanzi o Disavanzi di gestione

Le rendite, gli eventuali utili od avanzi di gestione e comunque tutte le risorse economiche dovranno essere impiegate - dedotte le spese di funzionamento - per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse strettamente connesse, in conformità agli artt. 1 e 2 della legge 15 aprile 1886 n. 3818 e successive modifiche ed integrazioni ed alle deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonchè fondi e riserve durante la vita della società, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

I soci non potranno, per nessun motivo, addivenire alla ripartizione del patrimonio sociale, neppure all'atto dello scioglimento della società.

Gli eventuali disavanzi di gestione saranno coperti con i proventi delle rendite finanziarie o immobiliari ovvero con il versamento delle quote sociali e della tassa di ammissione.

Le quote sociali e la tassa di ammissione devono essere versate con le modalità ed i tempi di volta in volta deliberati dal Consiglio di Amministrazione, sulla base delle esigenze della Società.

Art. 17 - Libri sociali obbligatori

La "S.O.M.S. - ETS" si impegna a tenere i libri sociali richiesti dalla normativa tempo per tempo vigente.

CAPO II - INCREMENTI PATRIMONIALI

Art. 18 - Lasciti e donazioni

Ai sensi dell' art. 8 della legge 15 aprile 1886 n. 3818 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 del D.lgs.117/2017 e dal D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105, la società può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

I lasciti e le donazioni che la società ha conseguito o conseguisse per un fine determinato ed aventi carattere di perpetuità , saranno tenuti distinti dal patrimonio sociale e le rendite derivanti da essi dovranno essere erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donante.

In caso di liquidazione della società, come pure se essa perdesse semplicemente la personalità giuridica, si applicheranno a questi lasciti ed a queste donazioni le norme di cui all'art. 14 del presente statuto.

TITOLO IV : ORGANI SOCIALI - FUNZIONAMENTI - NOMINE - POTERI

CAPO I - ORGANI SOCIALI

Art. 19 - Organi della società

Gli organi della società sono:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Presidente;

d) il Consiglio Direttivo o Direzione

e) l'Organo di controllo, se ricorrono i presupposti di legge.

CAPO II - ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

Art. 20 - Assemblea dei soci

Le assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie.

L'assemblea è presieduta dal Presidente, ed in sua assenza dal vice Presidente o da altra persona designata dall'Assemblea.

Il Presidente nomina un Segretario scegliendolo fra i soci.

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci ordinari che risultino iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e che siano in regola con il pagamento delle quote sociali.

Tutti i soci hanno uguali diritti ed ogni socio ha diritto ad un solo voto e può farsi rappresentare soltanto da un altro socio ordinario avente diritto di voto e munito di delega scritta.

Salvo quanto previsto nel regolamento interno, ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

La delega non può essere conferita a Consiglieri della società od ai componenti dell'Organo di controllo, ove nominato.

Art. 21 - Assemblea ordinaria e straordinaria

Spetta all'assemblea ordinaria:

a) di approvare il rendiconto annuale, la relazione del Consiglio e quella dell'Organo di controllo, ove nominato;

b) di eleggere il Consiglio di Amministrazione determinando il numero dei Consiglieri e l'Organo di controllo, ove ricorrano i presupposti di legge di cui all'art. 30 del D.lgs. 117/2017, ovvero un Collegio di Revisori dei Conti;

c) approvare i regolamenti interni;

d) deliberare su altre proposte presentate dal Consiglio di Amministrazione e sulle proposte dei soci comunicate al Consiglio almeno 90 (novanta) giorni prima dell'Assemblea;

e) di deliberare sulle responsabilità degli Amministratori e dei componenti l'Organo di controllo, ove nominato e su quelle dei Revisori dei Conti;

f) di deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo statuto, dalla legge, o sottoposti al suo esame dal Consiglio di amministrazione.

Spetta all'assemblea straordinaria:

a) di modificare lo statuto;

b) di procedere allo scioglimento della società nominando i liquidatori.

c) deliberare su ogni argomento competente allo scioglimento di natura anche patrimoniale.

Le proposte di competenza dell'Assemblea straordinaria ed il bilancio devono essere illustrati ai Soci che ne facciano richiesta nei 10 (dieci) giorni antecedenti a quello fissato per l'Assemblea che deve discuterli.

Art. 22 - Convocazione dell'Assemblea dei soci

L' assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta l'anno e deve essere convocata dal Consiglio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto ovvero, quando particolari esigenze lo richiedano, nel termine non superiore a sei mesi, nonchè ogni qualvolta ritenuto utile od opportuno.

La convocazione a cura degli amministratori deve effettuarsi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, l'ora ed il luogo della convocazione e la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.

Gli avvisi di convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie devono essere affissi almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza nei locali della sede sociale e devono essere inviati al domicilio dei soci nei tempi e modi previsti dal regolamento.

La convocazione dell'assemblea e la formazione dell'ordine del giorno possono essere richieste da almeno 1/5 (un quinto) dei soci ordinari con comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione oppure dall'Organo di controllo, ove nominato.

In caso di assemblea straordinaria le convocazioni avvengono sempre anche per lettera e, in caso di convocazione per lo scioglimento della società, per lettera raccomandata.

L'avviso può essere inviato anche per comunicazione e-mail o altro mezzo idoneo, a ciascun socio avente diritto di voto, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

In mancanza delle formalità suddette l'Assemblea, ordinaria o straordinaria, si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i Soci ordinari e siano presenti od informati della riunione tutti gli Amministratori e tutti i componenti dell'Organo di controllo, ove nominato.

Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti potrà opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga

sufficientemente informato.

Art. 23 - Quorum costitutivo e deliberativo dell'Assemblea dei soci

Hanno diritto di voto nell'Assemblea coloro che sono iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi, che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Società e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione.

I soci sostenitori possono presenziare all'Assemblea, senza diritto di intervento e di voto.

Per la regolare costituzione delle assemblee ordinarie è necessaria, in prima convocazione, la presenza, in proprio o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci aventi diritto a voto.

Per la regolare costituzione delle assemblee straordinarie è necessaria in prima convocazione la presenza, di persona o rappresentati per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci aventi diritto al voto.

Quando la prima riunione vada deserta l'assemblea tanto ordinaria che straordinaria deve riunirsi in seconda convocazione - che può essere indetta con lo stesso avviso della prima e tenuta nel giorno successivo.

In seconda convocazione, l'assemblea sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci aventi diritto al voto intervenuti o rappresentati con delega e delibera a maggioranza assoluta (metà + 1) dei voti dei presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Nel solo caso di scioglimento e liquidazione della Società occorrerà sempre, sia in prima che in seconda convocazione,

* la presenza diretta o per delega della metà +1 (uno) dei Soci aventi diritto al voto;

* il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei Soci

presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

In caso di sua assenza o impedimento l'assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal vice Presidente incaricato o da un Socio eletto dall'Assemblea stessa., con analoghi poteri.

L'Assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni dell'assemblea.

Il verbale delle Assemblee in sede straordinaria deve essere redatto dal Notaio.

CAPO III - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 24 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da non meno di otto e non più di 24 (ventiquattro) membri eletti dall'Assemblea fra i Soci ordinari, ai sensi dell' art. 5 della Legge 3818/1886 e successive modificazioni.

I Consiglieri entrano in carica nella prima adunanza ordinaria del Consiglio dopo la loro elezione, durano in carica per tre esercizi e sono sempre rieleggibili,

Nell'ambito di tale durata complessiva i Consiglieri si rinnovano a rotazione con le metodologie fino ad oggi praticate.

I Consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione.

Il Consiglio elegge nel Suo seno: il PRESIDENTE ed il/i Vice Presidente/i.

Nelle votazioni per la nomina od il rinnovo delle cariche sociali, in caso di parità di voti, risulta eletto il socio con maggior anzianità di iscrizione.

In caso di analoga anzianità di iscrizione risulta eletto il più anziano di età.

Il Consiglio può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno dei Consiglieri oppure ad un comitato esecutivo di cui stabilisce il numero dei componenti, i compiti e le funzioni.

Art. 25 - Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri sia di carattere ordinario che straordinario per la gestione della società ad eccezione di quelli che per legge o per statuto sono riservati all'assemblea dei soci.

In particolare al Consiglio di Amministrazione spetta:

- convocare l'assemblea;

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;

- redigere il rendiconto annuale previsto dallo Statuto Sociale fissando corrispondentemente l'ammontare dei contributi sociali e le eventuali integrazioni;

- compilare, modificare i regolamenti da sottoporre all'assemblea dei soci e definire la prestazioni mutualistiche;

- stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere, assumere tutte le obbligazioni inerenti all'attività e gestione sociale;

- conferire procure per singoli atti e categorie di atti;

- assumere e licenziare il personale;

- deliberare circa l'ammissione, il recesso, l'esclusione dei soci;

- deliberare l'apertura di nuove unità locali sul territorio comunale o nei Comuni limitrofi;

- compiere tutti gli altri atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli,

che per disposizione di legge o del presente statuto, siano riservati all'assemblea generale.

Spetta al Consiglio nominare i soci onorari nell'ambito di persone che si siano distinte per particolari meriti nei confronti della società.

Art. 26 - Riunione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente o almeno la metà dei Consiglieri lo ritenga necessario, nonchè su richiesta dell'organo di controllo, ove istituito.

Le sedute sono valide quando intervenga la maggioranza dei componenti.

Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità se la votazione è palese prevale il voto del Presidente; se è segreta il risultato di parità equivale a rigetto.

Le votazioni si possono fare per appello nominale o per alzata di mano.

Si prendono a suffragio segreto solo le deliberazioni concernenti persone.

Il Consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono, può partecipare alla discussione, ma deve astenersi dall' eventuale votazione.

Le delibere del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente incaricato presente e dal Segretario, se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli Amministratori.

Art. 27 - Delle elezioni dei Consiglieri

Ogni anno con l'approvazione del bilancio di esercizio, viene effettuata dai Soci aventi diritto, l'elezione dei Consiglieri cessati per qualsiasi causa dalla carica.

Per i quorum deliberativi e le maggioranze necessarie in sede di votazione si applica l'art. 22 del Presente Statuto.

CAPO IV - IL PRESIDENTE

Art. 28 - Il Presidente è il rappresentante legale della Società.

È nominato dal Consiglio d'amministrazione fra i membri del Consiglio; dura in carica per tre esercizi e può essere riconfermato.

In caso di dimissioni o di morte del Presidente, il Consiglio di Amministrazione potrà sostituirlo ed il nuovo eletto durerà in carica il solo tempo in cui avrebbe dovuto funzionare il Presidente cessante.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale e la firma sociale di fronte a terzi in giudizio. È autorizzato alla riscossione da pubbliche amministrazioni o da privati rilasciandone liberatorie quietanze, a sottoscrivere i mandati di pagamento predisposti dal Tesoriere, ad aprire e chiudere conti correnti bancari e/o postali ed a stipulare mutui prestando le relative garanzie a mezzo dei beni della Società.

Il Presidente ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsivoglia autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le mansioni spettano ai vice Presidenti in carica, disgiuntamente fra loro .

Il fatto stesso che i Vice Presidenti agiscano in nome e rappresentanza della società, attesta di per sé l'assenza o l'impedimento del Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento e responsabilità in merito.

CAPO V - IL CONSIGLIO DIRETTIVO o DIREZIONE

Art. 29 - Membri della Direzione

La Direzione è nominata dal Consiglio di Amministrazione contestualmente alla nomina del Presidente; si compone di numero cinque membri scelti tra i Consiglieri in carica e dura in carica tre esercizi.

Essa è formata:

a) dal Presidente del Consiglio di Amministrazione;

b) dal Tesoriere;

c) dal Segretario.

d) da due Consiglieri

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è di diritto Presidente del Consiglio Direttivo.

I componenti la Direzione decadono e devono essere rinnovati al termine di tre esercizi.

Doveri ed attribuzioni della Direzione e dei suoi membri sono disciplinate dal Regolamento interno.

CAPO VI - ORGANO DI CONTROLLO

Art. 30 - Sindaci

Ricorrendone i presupposti per la sua obbligatorietà o qualora l'assemblea lo ritenesse opportuno, la Società nominerà l'Organo di Controllo, ai sensi di legge,

In assenza di tale organo, il controllo della gestione è affidato ad un Collegio di Revisori dei Conti, nominato e funzionante come previsto dal regolamento interno.

CAPO VII - GRATUITA' DELLE CARICHE

Art. 31 - Gratuità delle cariche

Le cariche sociali, comprese quelle direttive sono gratuite, fatta eccezione dell'eventuale rimborso di spese che fossero sostenute nell'interesse della società.

TITOLO V - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 32 - ARBITRI

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci e la società, purchè per legge possa formare oggetto di conciliazione, sia concernente il presente statuto o comunque connessa allo stesso, sarà sottoposta a conciliazione secondo le previsioni del Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte, qui richiamato integralmente. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.

TITOLO VI - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 33 - Scioglimento e Liquidazione

Nel caso di scioglimento per forza maggiore o per qualsiasi altra causa, l'assemblea che delibera lo scioglimento della società procede alla nomina di uno o più liquidatori ai sensi di legge, determinandone i poteri.

L'intero patrimonio sociale, risultante dalla liquidazione deve essere devoluto - previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D.lgs 117/2017 - ad altre Società di Mutuo Soccorso o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale od ai fondi mutualistici di cui alla legge 59/92

Art. 34 - Clausola finale

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni della legge 3818/1886 e successive modificazioni e integrazioni, nonchè le disposizioni in materia di enti del Terzo Settore di cui al d.lgs 117/2017 e in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione concernenti le società cooperative secondo il modello di società a responsabilità limitata.

IN ORIGINALE FIRMATO
MICHELE SIMEONE
ALBERTO SIFFREDI NOTAIO

Il regolamento è consultabile presso la segreterie della SOMS. Possono essere fatte eventuali modifiche o integrazioni nel corso dell'Assemblee annuale dei soci.